

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di apportare una serie di integrazioni e/o modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.367 del 19.05.1994 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n.78 del 15.12.2000, con deliberazione di C.C. n.76 del 20.12.2001, deliberazione di C.C. n.82 del 19.12.2002, deliberazione di C.C. n.81 del 19.12.2003 e deliberazione di C.C. n.69 del 23.12.2004;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visto il disegno di Legge Finanziaria per l'anno 2007;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;

DELIBERA

1. Di apportare al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.367 del 19.05.1994 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n.78 del 15.12.2000, con deliberazione di C.C. n.76 del 20.12.2001, deliberazione di C.C. n.82 del 19.12.2002, deliberazione di C.C. n.81 del 19.12.2003 e deliberazione di C.C. n.69 del 23.12.2004, le modifiche/integrazioni di cui all'allegato, costituente parte integrante della presente deliberazione.

1bis) l'elenco delle vie in categoria speciale allegato al regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è integrato come segue:

Piazza Don Mapelli
Piazza Martiri di Via Fani
Piazza Indro Montanelli
Via Vulcano
Cavalcavia Vulcano

2. Di dare atto che le disposizioni approvate avranno decorrenza 1° gennaio 2007.

La delibera è stata approvata a maggioranza dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, UDEUR. Contrari: FI, LN. Assenti: AN, Gruppo Misto.

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Art.11 Tariffe comma 2 testo vigente:

“Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come stabilite dal D.Lgs. n. 507/1993, sono determinate ai successivi capo III e IV del presente Regolamento.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

testo modificato:

“Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine stabilito dalla legge. In caso di mancata adozione della deliberazione, s'intendono prorogate di anno in anno.”

Art.19 Pagamento dell'imposta commi 5 e 6 testo vigente:

“5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il concessionario è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.”

comma 5 testo modificato:

“La riscossione coattiva viene effettuata secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.”

comma 6 testo modificato:

“Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute, con apposita istanza, entro il termine stabilito dalla legge. Sull'istanza di rimborso il Concessionario provvede nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.”

E' stato aggiunto il comma 6 bis:

“Il contribuente che ha maturato il diritto al rimborso per somme inerenti l'imposta sulla pubblicità o il diritto sulle pubbliche affissioni, può compensare tali importi con le somme eventualmente dovute a seguito di autoliquidazione o di accertamento.

Qualora il Concessionario, a seguito di istanza di rimborso, riscontri la pendenza di somme dovute per lo stesso tributo, ne rende edotto il contribuente, il quale entro 10 giorni

dalla ricezione di detta comunicazione ha facoltà di chiedere di avvalersi dell'istituto della compensazione."

Art.21 Rettifica e accertamento d'ufficio comma 1 testo vigente:

"1. Il concessionario entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato."

testo modificato:

"Il Concessionario procede all'accertamento del tributo entro i termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge vigenti."

Art.22 Servizio delle pubbliche affissioni comma 2 testo vigente:

"La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in 4.000 fogli di cui 1.000 destinati a soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio per l'effettuazione di affissioni dirette"

testo modificato:

"La superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è stabilita in 7.800 fogli di cui 2.650 destinati a soggetti privati diversi dal concessionario di pubblico esercizio per l'effettuazione di affissioni dirette."

Art.28 Limitazioni comma 7 testo attuale:

"La collocazione di insegne sui pali è ammessa solo nei seguenti casi:

- per il materiale pubblicitario esposto nelle aree adibite a stazioni di rifornimento carburante, semprechè non vi siano sporgenze o proiezioni al di fuori dell'area e sulla sede stradale;
- per il materiale pubblicitario esposto nelle aree di pertinenza di attività commerciali aperte al pubblico, dietro parere favorevole della Commissione Edilizia e in osservanza dei criteri di cui al comma 1, semprechè non vi siano sporgenze o proiezioni al di fuori dell'area e sulla sede stradale;
- per il materiale pubblicitario esposto sui pali della pubblica illuminazione da parte della concessionaria in esclusiva per lo sfruttamento pubblicitario dei pali di illuminazione pubblica di proprietà SO.LE S.p.A. gruppo ENEL e con la quale risulta in essere una apposita convenzione con il Comune."

testo modificato:

""La collocazione di insegne sui pali è ammessa solo nei seguenti casi:

- per il materiale pubblicitario esposto nelle aree adibite a stazioni di rifornimento carburante, semprechè non vi siano sporgenze o proiezioni al di fuori dell'area e sulla sede stradale;
- per il materiale pubblicitario esposto nelle aree di pertinenza di attività commerciali aperte al pubblico, dietro parere favorevole della Commissione Edilizia e in osservanza dei criteri di cui al comma 1, semprechè non vi siano sporgenze o proiezioni al di fuori dell'area e sulla sede stradale;
- per il materiale pubblicitario esposto sui pali della pubblica illuminazione in forza di apposite convenzioni stipulate con il Comune o società da esso delegate, fatti salvi i seguenti requisiti tecnici:
- collocazione dei cartelli ad altezza non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede;

- collocazione in modo che fra la proiezione del cartello e il cordolo del marciapiede rimanga sempre libera una fascia di almeno 30 cm. di larghezza;
- divieto di installazione sulle isole di traffico delle intersezioni.”

Disposizioni finali

testo aggiunto:

“Quanto previsto all’Art.27 “Divieti”, dall’Art.28 “Limitazioni”, all’Art.29 “Procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione” e all’Art.31 “Sanzioni Amministrative” produce effetti fino all’avvenuta approvazione del Piano Generale degli impianti.”

“La durata delle nuove autorizzazioni, è limitata all’entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.”



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE: Tributi

R E L A Z I O N E

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Il disegno di Legge Finanziaria per l'anno 2007, all'esame del Parlamento all'atto della stesura della presente relazione, detta all'art 11 - commi da 4 a 11 - una serie di disposizioni inerenti le procedure tributarie che richiedono modifiche e/o integrazioni ai Regolamenti Comunali vigenti in materia di imposte e tasse comunali.

Per dare concreta attuazione alla disciplina sopra dettata il disegno di legge, ai commi 15 e 16, dispone la contestuale abrogazione delle disposizioni dettate nelle stesse materie dal D.Lgs. n. 507/1993.

Si richiamano di seguito le singole tematiche interessate dalle novità normative per quanto specificatamente attiene l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, rinviando all'allegato alla presente relazione il raffronto tra i singoli articoli di Regolamento attualmente in vigore e i nuovi testi sottoposti all'approvazione del Consiglio, destinati ad entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il comma 4 dell'art. 11 del disegno di Legge stabilisce un nuovo termine, elevato da tre a cinque anni, per le attività di rettifica delle dichiarazioni, di accertamento e di notifica degli atti da parte degli uffici nell'ambito delle attività di controllo e recupero del tributo.

Il comma 6 detta un nuovo termine per il recupero coattivo della tassa dovuta e non versata.

Nel procedere all'adeguamento degli art. 19 comma 5 e art. 21 del Regolamento, relativi a tali aspetti procedurali, si ritiene opportuno operare un richiamo generico alla normativa vigente, al fine di evitare di dover ricorrere ripetutamente a modifiche regolamentari e considerata la possibilità di nuovi ritocchi della normativa in sede di approvazione della Finanziaria.

Il comma 7 dell'art. 11 stabilisce un termine, elevato a cinque anni, per la liquidazione dei rimborsi a favore dei contribuenti. Il comma 10 prevede che i Comuni disciplinino le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a carico con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Con la nuova formulazione dell'art. 19 "Pagamento dell'imposta" del Regolamento vengono recepite tali disposizioni e disciplinate le modalità di compensazione.

Il comma 8 attribuisce al Comune la facoltà di determinare autonomamente la misura degli interessi sia attivi che passivi, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. All'art. 19 comma 6 del Regolamento si propone di mantenere invariato il tasso degli interessi praticati, in misura pari al tasso legale.

Si propone altresì di dare attuazione al comma 12 del disegno di legge riformulando il comma 2 dell'art 11 del Regolamento relativo al termine di adozione delle tariffe.

Al fine di rispondere alle esigenze derivanti dallo sviluppo della realtà territoriale si propone, all'Art.22 comma 2 "Servizio delle pubbliche affissioni", di elevare dagli attuali 4.000 a 7.800 il numero dei fogli da destinare alle pubbliche affissioni dei quali 2.650 - rispetto agli attuali 1.000 - riservati a soggetti privati diversi dal concessionario per effettuazione delle affissioni dirette.

Il Regolamento vigente contiene, al Capo V "Divieti, limiti e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione", le norme tecniche che disciplinano la materia delle installazioni pubblicitarie. E' in corso di predisposizione il Piano generale degli impianti pubblicitari che dovrà definire tipologie, caratteristiche, divieti, limitazioni, ubicazione di tutte le installazioni pubblicitarie presenti sul territorio, nonché le nuove procedure per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, il sistema sanzionatorio e le prerogative dell'Ente per la repressione dell'abusivismo. Tutta la materia verrà pertanto ridefinita e costituirà parte integrante del Piano che verrà prossimamente adottato dal Consiglio Comunale. Nelle more dell'elaborazione e dell'adozione del documento si propone di precisare espressamente nel Regolamento, tra le disposizioni finali, che quanto previsto al Capo V e in particolare all'art. 27 "Divieti", all'art. 28 "Limitazioni", all'art. 29 "Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione" e all'art. 31 "Sanzioni amministrative" produrrà effetto fino all'avvenuta approvazione del Piano Generale degli impianti.

Seppure con efficacia limitata al periodo transitorio, fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Piano, si rende comunque necessario apportare una modifica all'Art.28 comma 7 del Regolamento che disciplina tra l'altro la collocazione di materiale pubblicitario sui pali della pubblica illuminazione.

Con il trasferimento della proprietà dei pali dalla Società SO.LE S.p.a. Gruppo ENEL al Comune è venuta meno la figura del Concessionario esclusivo per lo sfruttamento pubblicitario dei pali stessi, con il quale l'Ente ha stipulato apposite convenzioni.

Si propone di eliminare dal testo dell'articolo il riferimento al Concessionario continuando a prevedere la possibilità dell'uso dei pali ai fini pubblicitari esclusivamente in presenza di

apposite convenzioni da stipularsi tra il Comune o Società da esso delegate e i richiedenti l'installazione, fatti salvi i seguenti requisiti tecnici:

- collocazione dei cartelli ad altezza non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede;
- collocazione in modo che fra la proiezione del cartello e il cordolo del marciapiede rimanga sempre libera una fascia di almeno 30 cm. di larghezza;
- divieto di installazione sulle isole di traffico delle intersezioni.

Si ritiene altresì necessario prevedere espressamente che le nuove autorizzazioni, vengono rilasciate con durata limitata all'entrata in vigore del Piano generale degli impianti.

Si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la relativa deliberazione

Sesto San Giovanni, 28 novembre 2006

Il Direttore di Settore
(dott. Rossella Fiori)



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE: Tributi

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni, sulla proposta di deliberazione relativa a: "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni-Integrazioni e modifiche."

Parere tecnico: FAVOREVOLE

Li, 28 NOV. 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Rossella Fiori)



Parere contabile:

Li, 28 NOV. 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(dott. Flavia Orsetti)